

CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO DI GLOOKO

SEZIONE I

Clausola 1

Scopo e ambito di applicazione

- a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- b) I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 e/o dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725.
- c) Le presenti clausole si applicano ove siano soddisfatti i requisiti di cui all'Accordo Quadro e al trattamento dei dati personali specificato all'allegato II.
- d) Gli allegati da I a IV costituiscono parte integrante delle clausole.
- e) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725.
- f) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725.

Clausola 2

Invariabilità delle clausole

- a) Le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.
- b) Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3

Interpretazione

- a) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel regolamento (UE) 2016/679 o nel regolamento (UE) 2018/1725, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato.
- b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, rispettivamente.

- c) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 / dal regolamento (UE) 2018/1725, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4

Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 5 — Facoltativa

Clausola di adesione successiva

- a) Qualunque entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo di tutte le parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di titolare del trattamento o di responsabile del trattamento, compilando gli allegati e firmando l'allegato I.
- b) Una volta compilati e firmati gli allegati di cui alla lettera a), l'entità aderente è considerata parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento, conformemente alla sua designazione nell'allegato I.
- c) L'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

SEZIONE II -OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 6

Descrizione del trattamento

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

Clausola 7

Obblighi delle parti

7.1. Istruzioni

- a) Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.
- b) Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare del trattamento violino il regolamento (UE)

2016/679/ il regolamento (UE) 2018/1725 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

7.2. Limitazione delle finalità

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

7.3. Durata del trattamento dei dati personali

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

7.4. Sicurezza del trattamento

- a) Il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.
- b) Il responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7.5. Dati sensibili

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

7.6. Documentazione e rispetto

- a) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.
- b) Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.
- c) Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679 e/o dal regolamento (UE) 2018/1725. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.

- d) Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.
- e) Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7.7. Ricorso a sub-responsabili del trattamento

- a) Il responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno trenta (30) giorni, dando così al titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il responsabile del trattamento fornisce al titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.
- b) Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725.
- c) Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.
- d) Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.
- e) Ove possibile, il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

7.8. Trasferimenti internazionali

- a) Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su

istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725.

- b) Il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

Clausola 8

Assistenza al titolare del trattamento

- a) Il responsabile del trattamento, ove riceva una richiesta da parte degli interessati, deve invitare gli interessati a contattare il titolare del trattamento. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.
- b) Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.
- c) Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola 8, lettera b), il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:
- 1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - 2) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
 - 3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
 - 4) gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679.
- d) Le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 9

Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679 o degli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

9.1. Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso/(a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
 - 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

- c) nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9.2. Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 10

Inosservanza delle clausole e risoluzione

- a) Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto l'Accordo Quadro. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
- b) Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere l'Accordo Quadro per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
 - 1) il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - 2) il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725;
 - 3) il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725.
- c) Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere l'Accordo Quadro per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 7.1, lettera b), il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.
- d) Dopo la risoluzione dell'Accordo Quadro il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Se il titolare del trattamento non ha richiesto la restituzione di tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento entro trenta (30) giorni dalla risoluzione



dell'Accordo Quadro, il responsabile del trattamento avrà il diritto di cancellare, a propria esclusiva discrezione, i dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.



ALLEGATO I – ELENCO DELLE PARTI

Titolare/i del trattamento:

1. *Il Cliente (come identificato nell'Accordo Quadro o nel Modulo d'Ordine)*

Responsabile/i del trattamento:

1. *Glooko AB (come identificato nell'Accordo Quadro)*

ALLEGATO II – DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati

- Utenti Autorizzati
- Pazienti

Categorie di dati personali trattati

Per gli Utenti Autorizzati

- Informazioni generali (nome)
- Informazioni di contatto (indirizzo email, numero di telefono)
- Informazioni per l'uso (nome utente, password, diritti di accesso, registri di controllo)

Per i Pazienti

- Informazioni generali (nome, data di nascita, sesso)
- Informazioni di contatto (indirizzo di posta, indirizzo email, numero di telefono)
- Informazioni per l'uso (nome utente, password)
- Informazioni sullo stato di salute (tipo di diabete, anno di diagnosi del diabete, data stimata del parto, target range, peso, altezza, trattamenti)
- Informazioni sul dispositivo (numero di serie di pompa per insulina, glucometro e penna per insulina, dosi, carboidrati, impostazioni, allarmi)

Dati sensibili trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari.

- Dati relativi alla salute

Per informazioni relative:

alle misure di sicurezza attuate,

cfr. Allegato III

.....

Natura del trattamento

Raccogliere, analizzare, visualizzare e comunque trattare i dati personali in conformità all'Accordo Quadro.

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

Permettere al titolare del trattamento e ai rispettivi Utenti Autorizzati di utilizzare il Software e gli altri Prodotti in conformità all'Accordo Quadro.

Durata del trattamento

Per tutta la durata della fornitura del Software e degli altri Prodotti secondo l'Accordo Quadro.

... ..



Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento

cfr. Allegato IV

Istruzioni ai sensi della sezione 7.8 a) delle clausole relative ai trasferimenti internazionali

Le clausole contrattuali tipo per i trasferimenti internazionali (le "CCT") di cui all'Allegato V si applicano nel caso in cui il responsabile del trattamento trasferisca dati personali al di fuori del SEE, verso un paese che la Commissione europea non ritiene garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali.

ALLEGATO III – MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE, COMPRESSE
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI
DATI

1. Finalità. Il presente Allegato descrive il programma e le certificazioni di sicurezza, nonché le misure tecniche ed organizzative di Glooko a tutela (a) dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento per conto del titolare del trattamento dall'uso, dall'accesso, dalla divulgazione o dal furto non autorizzati e (b) del Software. A fronte del continuo mutamento e dell'evoluzione delle minacce alla sicurezza, Glooko aggiorna costantemente il proprio programma e la propria strategia in tema di sicurezza per poter garantire la tutela dei dati personali e del Software. Di conseguenza, Glooko si riserva il diritto di aggiornare di volta in volta il presente Allegato; tuttavia, a condizione che eventuali aggiornamenti non abbiano un impatto negativo sostanziale sulle tutele generali di cui al presente Allegato.
2. Organizzazione e Programma per la Sicurezza. Glooko ha adottato un programma per la sicurezza basato sulla valutazione del rischio. La struttura del programma per la sicurezza di Glooko comprende misure di sicurezza ragionevoli di natura amministrativa, organizzativa, tecnica e fisica, volte a proteggere il Software e la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali. Il programma per la sicurezza di Glooko è adeguato alla natura del Software ma anche alle dimensioni e alla complessità delle attività commerciali della società. Glooko dispone di un apposito team dedicato alla sicurezza delle informazioni che gestisce il programma per la sicurezza di Glooko. Questo team facilita e sostiene le verifiche e le valutazioni indipendenti effettuate da terzi. La struttura per la sicurezza di Glooko comprende programmi che riguardano: Policy e Procedure, Gestione delle Risorse, Gestione degli Accessi, Crittografia, Sicurezza Fisica, Sicurezza delle Operazioni, Sicurezza delle Comunicazioni, Sicurezza della Continuità Aziendale, Sicurezza delle Persone, Sicurezza dei Prodotti, Sicurezza del Cloud e dell'Infrastruttura di Rete, Conformità della Sicurezza, Sicurezza di Terzi, Gestione delle Vulnerabilità, Monitoraggio della Sicurezza e Gestione degli Incidenti. La sicurezza è gestita dai vertici della società, e il Responsabile della Sicurezza di Glooko incontra regolarmente il team dirigenziale per discutere di eventuali problematiche e coordinare le iniziative a tutela della sicurezza a livello aziendale. Le policy e gli standard di sicurezza delle informazioni sono rivisti ed approvati dalla direzione almeno una volta all'anno e sono resi noti a tutti i dipendenti Glooko.
3. Riservatezza. Glooko ha adottato dei sistemi di controllo ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali in conformità all'Accordo Quadro. Tutti i dipendenti Glooko ed il personale a contratto sono vincolati alle policy interne di Glooko in tema di riservatezza dei dati personali e sono tenuti al rispetto di tali obblighi in virtù del proprio contratto.
4. Sicurezza delle Persone
 - a. Controlli dei Precedenti dei Dipendenti. Glooko esegue dei controlli sui precedenti di tutti i nuovi dipendenti al momento dell'assunzione, conformemente alle disposizioni di legge locali applicabili. Attualmente, Glooko verifica la formazione e il precedente impiego di ogni nuovo dipendente e ne verifica le referenze. Ove consentito dalle disposizioni di legge applicabili, Glooko potrà altresì effettuare dei controlli del casellario

giudiziale, della posizione creditoria, dell'eventuale permesso di soggiorno e altri controlli finalizzati alla sicurezza, a seconda della natura e del settore di attività legato al ruolo del nuovo dipendente.

b. Formazione dei Dipendenti. Almeno una (1) volta all'anno, tutti i dipendenti di Glooko devono completare un corso di formazione sulla sicurezza e sulla privacy che riguarda le policy di sicurezza di Glooko, le migliori prassi in materia di sicurezza ed i principi di privacy. I dipendenti in congedo hanno a disposizione un lasso di tempo più lungo per completare la formazione annuale. Inoltre, il team dedicato alla sicurezza di Glooko promuove campagne di sensibilizzazione sul *phishing* e comunica ai dipendenti eventuali minacce emergenti.

5. Gestione dei Fornitori di Terze Parti

a. Valutazione dei Fornitori. Glooko potrebbe utilizzare fornitori terzi per la fornitura del Software. Glooko effettua una valutazione della sicurezza basata sul rischio rappresentato dai potenziali fornitori prima di avviare un rapporto con questi ultimi onde garantire che tali fornitori soddisfino i requisiti di sicurezza imposti da Glooko. Quest'ultima esamina periodicamente ogni fornitore alla luce degli standard di sicurezza e continuità aziendale di Glooko, compreso il tipo di accesso e la classificazione dei dati a cui si accede (se del caso), i controlli necessari per proteggere i dati e i requisiti legali/normativi. Glooko garantisce che i dati personali verranno restituiti e/o cancellati al termine del rapporto con il fornitore.

b. Accordi con i Fornitori. Glooko stipula con tutti i propri fornitori accordi scritti che prevedono obblighi di riservatezza, privacy e sicurezza e che forniscono un livello di protezione adeguato dei dati personali che potrebbero essere trattati dagli stessi.

6. Architettura, Firewall e Segregazione dei Dati. Tutti gli accessi alla rete tra gli *host* di produzione sono limitati utilizzando firewall per consentire solo ai servizi autorizzati di interagire nella rete di produzione. I firewall sono utilizzati per gestire la segregazione di rete tra le varie zone di sicurezza negli ambienti di produzione e aziendali. I database di Glooko sono soggetti a segregazione logica. Le API di Glooko sono progettate e costruite per identificare e consentire l'accesso esclusivamente da e verso i rispettivi mittenti. Tali sistemi di controllo impediscono ai clienti di accedere ai dati di altri clienti.

7. Sicurezza Fisica. Il perimetro e gli ingressi ai *data center* che ospitano il Software sono sorvegliati in modo rigoroso da personale di sicurezza professionale che utilizza sistemi di videosorveglianza, sistemi di rilevamento delle intrusioni ed altri mezzi elettronici. Sono disponibili gruppi di continuità e generatori in loco per fornire energia di riserva in caso di guasto elettrico. Inoltre, la sede centrale e gli uffici di Glooko sono dotati di un programma di sicurezza fisica per la gestione dei visitatori, degli ingressi nell'edificio e della sicurezza generale dell'ufficio.

8. Sicurezza sin dalla progettazione. Glooko ha adottato principi di sicurezza sin dalla progettazione del Software e applica inoltre lo standard *Glooko Software Development Lifecycle (SDLC)* per svolgere numerose attività a tutela della sicurezza del Software nelle varie fasi del ciclo di vita della creazione del prodotto, dal soddisfacimento dei requisiti e dalla progettazione del prodotto fino alla sua distribuzione.

9. Controllo degli Accessi

- a. Autorizzazione all'Accesso. Per ridurre al minimo il rischio di esposizione dei dati, Glooko adotta i principi del minimo privilegio attraverso un modello di controllo degli accessi che dipende dal team quando fornisce l'accesso al sistema. Il personale di Glooko è autorizzato ad accedere ai dati personali in base alla propria funzione, al proprio ruolo ed alle responsabilità, e tale accesso richiede l'approvazione del responsabile del dipendente. L'accesso di un dipendente ai dati personali viene interrotto alla cessazione del rapporto di lavoro. Prima che ad un ingegnere venga concesso l'accesso all'ambiente di produzione, l'accesso deve essere approvato dalla direzione e l'ingegnere è tenuto a completare la formazione interna ai fini dell'accesso, ivi compresa la formazione sui sistemi del team interessato. Glooko registra le azioni e le modifiche ad alto rischio nell'ambiente di produzione e sfrutta l'automazione per identificare qualsiasi deviazione dagli standard tecnici interni che potrebbe indicare un'attività anomala/non autorizzata per lanciare un allarme entro pochi minuti dalla modifica della configurazione.
 - b. Controllo delle Password. Quando un Utente Autorizzato accede al proprio account, Glooko esegue l'*hash* delle credenziali dell'utente prima di memorizzarle. I Clienti possono anche richiedere ai propri Utenti Autorizzati di aggiungere un ulteriore livello di sicurezza al proprio account utilizzando l'autenticazione a due fattori (2FA).
10. Gestione delle Modifiche. Glooko dispone di un processo formale di gestione delle modifiche per gestire le modifiche all'ambiente di produzione del Software, ivi comprese eventuali modifiche del Software, delle applicazioni e dei sistemi. Ogni modifica viene esaminata e valutata attentamente in un ambiente di prova prima di essere distribuita nell'ambiente di produzione del Software. Tutte le modifiche, ivi compresa la valutazione delle modifiche in un ambiente di prova, sono documentate utilizzando un sistema di registrazione formale e verificabile. Per le modifiche ad alto rischio, è necessario ottenere l'approvazione della distribuzione dai relativi responsabili a livello aziendale. I piani e le procedure sono implementate anche nel caso in cui una modifica distribuita debba essere eliminata per salvaguardare la sicurezza del Software.
11. Crittografia. Per il Software, (a) i database che memorizzano i dati personali sono criptati utilizzando l'*Advanced Encryption Standard* e, (b) i dati personali sono criptati quando transitano dall'applicazione Software del Cliente al Software utilizzando TLS v1.2.
12. Gestione delle Vulnerabilità. Glooko ha adottato sistemi di controllo e policy per ridurre il rischio di vulnerabilità della sicurezza e trovare un bilanciamento tra il rischio e le esigenze commerciali/operative. Glooko utilizza uno strumento di terzi per condurre, a intervalli regolari, delle scansioni della vulnerabilità e valutare le vulnerabilità dell'infrastruttura cloud di Glooko e dei sistemi aziendali.
13. Test di Penetrazione. Glooko effettua dei test di penetrazione e incarica terzi indipendenti affinché conducano dei test di penetrazione a livello delle applicazioni. Le minacce alla sicurezza e le vulnerabilità rilevate vengono classificate in ordine di priorità, trattate e corrette.
14. Gestione degli Incidenti di Sicurezza. Glooko ha adottato delle policy di gestione degli incidenti di sicurezza. Il *Security Incident Response Team* di Glooko (T-



SIRT) valuta tutte le minacce alla sicurezza e le vulnerabilità rilevanti e stabilisce le azioni correttive e di mitigazione più opportune. Glooko conserva i registri di sicurezza pertinenti.

15. Resilienza e Continuità del Software. Il Software utilizza una varietà di strumenti e meccanismi per garantire un'elevata disponibilità e resilienza. Per il Software, l'infrastruttura di Glooko si estende su più zone di disponibilità indipendenti dai guasti in aree geografiche fisicamente separate l'una dall'altra. Glooko utilizza anche degli strumenti speciali che monitorano le prestazioni dei server, i dati e la capacità di carico del traffico all'interno di ogni zona di disponibilità e del data center di co-locazione. Se viene rilevata una prestazione non ottimale del server o un sovraccarico della capacità su un server all'interno di una zona di disponibilità o di un data center di co-locazione, questi strumenti speciali sono in grado di aumentare la capacità o di spostare il traffico per ridurre l'impatto dell'eventuale prestazione non ottimale del server o del sovraccarico di capacità. Inoltre, Glooko viene immediatamente informata in caso di prestazioni non ottimali del server o di sovraccarico della capacità.
16. Backup e Recupero. Glooko esegue regolarmente dei backup dei dati personali. I dati personali di cui viene effettuato il backup vengono conservati in più copie in diverse zone di disponibilità e vengono criptati in transito e a riposo utilizzando gli *Advanced Encryption Standards*.



ALLEGATO IV ELENCO DEI SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento ha autorizzato il ricorso ai seguenti sub-responsabili del trattamento:

1. Nome: Amazon Web Services EMEA SARL

Indirizzo: 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo

Descrizione del trattamento (compresa una chiara delimitazione delle responsabilità qualora siano autorizzati più sub-responsabili del trattamento): Fornitore di servizi cloud

2. Nome: Cegedim SA

Indirizzo: 137 rue d'Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt, Francia

Descrizione del trattamento (ivi compresa una chiara delimitazione delle responsabilità nel caso in cui siano autorizzati più sub-responsabili): Fornitore di servizi cloud (può essere utilizzato per i Clienti situati in Francia)

3. Nome: Pictime Groupe

Indirizzo: Campus du Digital 61, rue de l'Harmonie - 59262 Sainghin-en-Mélantois, Francia

Descrizione del trattamento (ivi compresa una chiara delimitazione delle responsabilità nel caso in cui siano autorizzati più sub-responsabili): host di dati sanitari certificato (può essere utilizzato per i Clienti situati in Francia e Germania)

**ALLEGATO V: CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO PER I TRASFERIMENTI
INTERNAZIONALI (LE "CCT")**

SEZIONE I

Clausola 1

Scopo e ambito di applicazione

- (a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo è garantire il rispetto dei requisiti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)¹ in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo.
- (b) Le parti:
- (i) la o le persone fisiche o giuridiche, la o le autorità pubbliche, lo o gli organismi o altri organi (di seguito la o le "entità") che trasferiscono i dati personali, elencate nell'allegato I.A. (di seguito "esportatore"), e
 - (ii) la o le entità di un paese terzo che ricevono i dati personali dall'esportatore, direttamente o indirettamente tramite un'altra entità anch'essa parte delle presenti clausole, elencate nell'allegato I.A. (di seguito "importatore")
- hanno accettato le presenti clausole contrattuali tipo (di seguito "clausole").
- (c) Le presenti clausole si applicano al trasferimento di dati personali specificato all'allegato I.B.
- (d) L'appendice delle presenti clausole contenente gli allegati ivi menzionati costituisce parte integrante delle presenti clausole.

Clausola 2

Effetto e invariabilità delle clausole

- (a) Le presenti clausole stabiliscono garanzie adeguate, compresi diritti azionabili degli interessati e mezzi di ricorso effettivi, in conformità dell'articolo 46, paragrafo 1, e dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 e, per quanto riguarda i trasferimenti di dati da titolari del trattamento a responsabili del trattamento e/o da responsabili del trattamento a responsabili del trattamento, clausole contrattuali tipo in conformità dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679, purché non siano modificate, tranne per selezionare il modulo o i moduli appropriati o per aggiungere o aggiornare informazioni nell'appendice. Ciò non impedisce alle parti

¹ Qualora l'esportatore sia un responsabile del trattamento soggetto al regolamento (UE) 2016/679 che agisce per conto di un'istituzione o di un organo dell'Unione in qualità di titolare del trattamento, l'utilizzo delle presenti clausole quando è fatto ricorso a un altro responsabile del trattamento (sub-responsabile del trattamento) non soggetto al regolamento (UE) 2016/679 garantisce anche il rispetto dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39), nella misura in cui le presenti clausole e gli obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento in conformità dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 sono allineati. Si tratta, in particolare, del caso in cui il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si basano sulle clausole contrattuali tipo incluse nella decisione [...].

di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio e di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

- (b) Le presenti clausole non pregiudicano gli obblighi cui è soggetto l'esportatore a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 3

Terzi beneficiari

- (a) Gli interessati possono invocare e far valere le presenti clausole, in qualità di Terzi beneficiari, nei confronti dell'esportatore e/o dell'importatore, con le seguenti eccezioni:
- (i) clausola 1, clausola 2, clausola 3, clausola 6, clausola 7;
 - (ii) clausola 8 - modulo uno: clausola 8.5, lettera e), e clausola 8.9, lettera b); modulo due: clausola 8.1, lettera b), clausola 8.9, lettere a), c), d) ed e); modulo tre: clausola 8.1, lettere a), c) e d), e clausola 8.9, lettere a), c), d), e), f) e g); modulo quattro: clausola 8.1, lettera b), e clausola 8.3, lettera b);
 - (iii) clausola 9 - modulo due: clausola 9, lettere a), c), d) ed e); modulo tre: clausola 9, lettere a), c), d) ed e);
 - (iv) clausola 12 - modulo uno: clausola 12, lettere a) e d); moduli due e tre: clausola 12, lettere a), d) e f);
 - (v) clausola 13;
 - (vi) clausola 15.1, lettere c), d) ed e);
 - (vii) clausola 16, lettera e);
 - (viii) clausola 18 - moduli uno, due e tre: clausola 18, lettere a) e b); modulo quattro: clausola 18.
- (b) La lettera a) lascia impregiudicati i diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 4

Interpretazione

- (a) Quando le presenti clausole utilizzano termini che sono definiti nel regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui a detto regolamento.
- (b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
- (c) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 5

Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 6

Descrizione dei trasferimenti

I dettagli dei trasferimenti, in particolare le categorie di dati personali trasferiti e le finalità per le quali i dati sono trasferiti, sono specificati nell'allegato I.B.

Clausola 7 — Facoltativa

Clausola di adesione successiva

Non applicabile.

SEZIONE II - OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 8

Garanzie in materia di protezione dei dati

L'esportatore garantisce di aver fatto quanto ragionevolmente possibile per stabilire che l'importatore, grazie all'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, è in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole.

8.1 Istruzioni

- (a) L'esportatore tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata dell'importatore, che agisce in qualità di titolare del trattamento.
- (b) L'esportatore informa immediatamente l'importatore qualora non sia in grado di seguire tali istruzioni, compreso qualora tali istruzioni violino il regolamento (UE) 2016/679 o altra legislazione dell'Unione o degli Stati membri in materia di protezione dei dati.
- (c) L'importatore si astiene da qualunque azione che impedisca all'esportatore di adempiere ai propri obblighi a norma del regolamento (UE) 2016/679, anche nel contesto di un sub-trattamento o per quanto riguarda la cooperazione con le autorità di controllo competenti.
- (d) Al termine della prestazione dei servizi di trattamento l'esportatore, a scelta dell'importatore, cancella tutti i dati personali trattati per conto dell'importatore e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce all'importatore tutti i dati personali trattati per suo conto e cancella le copie esistenti.

8.2 Sicurezza del trattamento

- (a) Le parti mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati, anche durante la trasmissione, e la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a tali dati (di seguito "violazione

dei dati personali"). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura dei dati personali², nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi derivanti dal trattamento per gli interessati e, in particolare, prendono in considerazione la possibilità di ricorrere alla cifratura o alla pseudonimizzazione, anche durante la trasmissione, qualora la finalità del trattamento possa essere conseguita in tal modo.

- (b) L'esportatore assiste l'importatore nel garantire un'adeguata sicurezza dei dati conformemente alla lettera a). In caso di violazione dei dati personali trattati dall'esportatore a norma delle presenti clausole, l'esportatore informa l'importatore senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione e assiste l'importatore nel porvi rimedio.
- (c) L'esportatore garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

8.3 Documentazione e rispetto

- (a) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.
- (b) L'esportatore mette a disposizione dell'importatore tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alle presenti clausole, e consente e contribuisce alle attività di revisione.

Clausola 9

Ricorso a sub-responsabili del trattamento

Non applicabile.

Clausola 10

Diritti dell'interessato

Le parti dovrebbero prestarsi reciproca assistenza nel rispondere alle richieste di informazioni e alle richieste presentate dagli interessati a norma della legislazione locale applicabile all'importatore o, per il trattamento dei dati da parte dell'esportatore nell'UE, a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 11

Ricorso

- (a) L'importatore informa gli interessati, in forma trasparente e facilmente accessibile, mediante avviso individuale o sul suo sito web, di un punto di contatto autorizzato a trattare i reclami. Tratta prontamente qualunque reclamo ricevuto da un interessato.

² Compreso il fatto che il trasferimento e l'ulteriore trattamento riguardino o meno dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati.

Clausola 12

Responsabilità

- (a) Ciascuna parte è responsabile nei confronti delle altre parti per i danni che essa ha causato loro violando le presenti clausole.
- (b) Ciascuna parte è responsabile nei confronti dell'interessato per i danni materiali o immateriali che essa gli ha causato violando i diritti del terzo beneficiario previsti dalle presenti clausole, e l'interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento. Ciò lascia impregiudicata la responsabilità dell'esportatore a norma del regolamento (UE) 2016/679.
- (c) Qualora più di una parte sia responsabile per un danno causato all'interessato a seguito di una violazione delle presenti clausole, tutte le parti responsabili sono responsabili in solido e l'interessato ha il diritto di agire in giudizio contro una qualunque di loro.
- (d) Le parti convengono che, se una delle parti è ritenuta responsabile a norma della lettera c), essa ha il diritto di reclamare dalle altre parti la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno.
- (e) L'importatore non può invocare il comportamento di un responsabile del trattamento o un sub-responsabile del trattamento per sottrarsi alla propria responsabilità.

Clausola 13

Controllo

Non applicabile.

**SEZIONE III — LEGISLAZIONE E OBBLIGHI LOCALI IN CASO DI ACCESSO
DA PARTE DI AUTORITÀ PUBBLICHE**

Clausola 14

Legislazione e prassi locali che incidono sul rispetto delle clausole

Non applicabile.

Clausola 15

Obblighi dell'importatore in caso di accesso da parte di autorità pubbliche

Non applicabile.

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 16

Inosservanza delle clausole e risoluzione

- (a) L'importatore informa prontamente l'esportatore qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
- (b) Qualora l'importatore violi le presenti clausole o non sia in grado di rispettarle, l'esportatore sospende il trasferimento dei dati personali all'importatore fino a che il rispetto non sia nuovamente garantito o il contratto non sia risolto. Ciò lascia impregiudicata la clausola 14, lettera f).
- (c) L'esportatore ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora:
 - (i) l'esportatore abbia sospeso il trasferimento dei dati personali all'importatore in conformità della lettera b) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - (ii) l'importatore violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole; o
 - (iii) l'importatore non si conformi a una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o di un'autorità di controllo competente in merito agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole.

In tali casi, informa l'autorità di controllo competente di tale inosservanza. Qualora le parti del contratto siano più di due, l'esportatore può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della parte interessata, salvo diversamente concordato dalle parti.

- (d) I dati personali raccolti dall'esportatore nell'UE che sono stati trasferiti prima della risoluzione del contratto in conformità della lettera c) sono cancellati immediatamente e integralmente, compresa qualunque loro copia. L'importatore certifica all'esportatore la cancellazione dei dati. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, l'importatore continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Qualora la legislazione locale applicabile all'importatore vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali trasferiti, l'importatore garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto delle presenti clausole e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo richiesto dalla legislazione locale.
- (e) Ciascuna parte può revocare il proprio accordo a essere vincolata dalle presenti clausole qualora i) la Commissione europea adotti una decisione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 riguardante il trasferimento di dati personali cui si applicano le presenti clausole; o ii) il regolamento (UE) 2016/679 diventi parte del quadro giuridico del paese verso il quale i dati personali sono trasferiti. Ciò lascia impregiudicati gli altri obblighi che si applicano al trattamento in questione a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 17

Legge applicabile

Le presenti clausole sono disciplinate dalla legge di un paese che riconosce i diritti del terzo beneficiario. Le parti convengono che tale legge è quella del paese identificato nell'Accordo Quadro.



Clausola 18

Scelta del foro e giurisdizione

Qualunque controversia derivante dalle presenti clausole è risolta dagli organi giurisdizionali del paese identificato nell'Accordo Quadro.

APPENDICE

ALLEGATO I

A. ELENCO DELLE PARTI

Esportatore/i: *[Identità e dati di contatto del o degli esportatori e, se del caso, del suo/loro responsabile della protezione dei dati e/o rappresentante nell'Unione europea]*

1. Nome: la società Glooko individuata nell'Accordo Quadro.

Indirizzo: come individuato nell'Accordo Quadro.

Nome, qualifica e dati di contatto del referente: Jesper Forster, Responsabile della protezione dei dati. Glooko AB, Nellickevägen 20B412 63 Gothenburg, Sweden. Email: dpo@glooko.com

Attività pertinenti ai dati trasferiti a norma delle presenti clausole: fornitura dei Prodotti come individuati nel Modulo d'Ordine applicabile

Firma e data: come individuate nel Modulo d'Ordine applicabile ai sensi dell'Accordo Quadro

Ruolo (titolare del trattamento/responsabile del trattamento): Responsabile del trattamento

Importatore/i: *[Identità e dati di contatto del o degli importatori, compreso qualsiasi referente con responsabilità in materia di protezione dei dati]*

1. Nome: Cliente (come individuato nel Modulo d'Ordine applicabile)

Indirizzo: indirizzo del Cliente (come individuato nel Modulo d'Ordine applicabile)

Nome, qualifica e dati di contatto del referente: indirizzo del Cliente (come individuato nel Modulo d'Ordine applicabile)

Attività pertinenti ai dati trasferiti a norma delle presenti clausole: ricezione dei Prodotti come individuati nel Modulo d'Ordine applicabile

Firma e data: come individuate nel Modulo d'Ordine applicabile ai sensi dell'Accordo Quadro.

Ruolo (titolare del trattamento/responsabile del trattamento): Titolare del trattamento

B. DESCRIZIONE DEL TRASFERIMENTO

Categorie di interessati i cui dati personali sono trasferiti

- Utenti Autorizzati del Cliente
- Pazienti

Categorie di dati personali trasferiti

Per gli Utenti Autorizzati dal Cliente

- Informazioni generali (nome)



- Informazioni di contatto (indirizzo email, numero di telefono)
- Informazioni di utilizzo (nome utente, password, diritti di accesso, registri di controllo)

Per i Pazienti

- Informazioni generali (nome, data di nascita, sesso)
- Informazioni di contatto (indirizzo di posta, indirizzo email, numero di telefono)
- Informazioni di utilizzo (nome utente, password)
- Informazioni relative alla salute (tipo di diabete, anno di diagnosi del diabete, data stimata del parto, target range, peso, altezza, cure)
- Informazioni sul dispositivo (numero di serie della pompa per insulina, del glucometro e della penna per insulina, dosi, carboidrati, impostazioni, allarmi)

Dati sensibili trasferiti (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari.

- Informazioni relative alla salute (tipo di diabete, anno di diagnosi del diabete, data stimata del parto, target range, peso, altezza, cure)
- Accesso limitato per il personale alle sole informazioni strettamente necessarie per garantire l'espletamento del servizio (sia per il responsabile del trattamento che per il titolare del trattamento)
- Registrazione dell'accesso ai dati
- Cifratura dei dati in transito e conservati

La frequenza del trasferimento (ad esempio se i dati sono trasferiti come evento singolo o su base continua)

I dati personali sono memorizzati dal responsabile del trattamento, ma in qualsiasi momento il titolare del trattamento può averne accesso (se per esempio i Prodotti consistono in un "software come servizio"). I dati personali potrebbero in questi casi essere considerati come trasferiti dal SEE a un paese terzo.

Natura del trattamento

Caricamento, calcolo, analisi, visualizzazione, trasferimento e trattamento di dati personali in qualsiasi altro modo al fine di permettere agli Utenti Autorizzati di utilizzare i Prodotti.

Finalità del trasferimento dei dati e dell'ulteriore trattamento

La finalità del trasferimento dei dati è permettere al Cliente di utilizzare i Prodotti.

Periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo

Il Trattamento non ha un limite di tempo ed è eseguito durante l'intera durata della fornitura dei Prodotti oppure fino al momento in cui l'accordo di nomina a responsabile del trattamento applicabile sarà risolto.



Per i trasferimenti a (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento

Non applicabile.

C. AUTORITÀ DI CONTROLLO COMPETENTE

Identificare la o le autorità di controllo competenti conformemente alla clausola 13

Non applicabile.

ALLEGATO II - MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE, COMPRESSE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI

Non applicabile.

ALLEGATO III - ELENCO DEI SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Non applicabile.